LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1925

sione in sede di articoli) ciascun deputato potrà presentare cento, duecento, trecento emendamenti. Voi sapete, onorevoli colleghi, che, in sede di discussione degli articoli, si possono sollevare tante discussioni, quante sono le parole di uno stesso articolo e che su ciascun emendamento può avvenire una discussione e una votazione; di modo che poco varrebbe che queste singole discussioni dovessero esaurirsi in un giro di tempo relativamente breve, quando esse potessero moltiplicarsi all'infinito.

Quindi, da questo punto di vista, la proposta Grandi falliva certamente al suo scopo. D'altra parte secondo quella proposta, in sede di discussione degli articoli e istituita che fosse questa procedura abbreviata, non dovrebbero avvenire votazioni per appello nominale. Ora è vero che molte volte le votazioni per appello nominale sono fatte per motivi ostruzionistici, ma è anche vero che talvolta, in sede di discussione degli articoli, una votazione per appello nominale diversa dalla finale può essere utile; cioè può essere utile che in una certa questione, relativa a un certo articolo, ciascun deputato precisi bene la sua responsabilità politica.

Ancora: l'onorevole Grandi ammetteva la richiesta di verifica del numero legale, purchè fosse sottoscritta da sessanta deputati. Ora, data la norma generale or ora approvata dei trenta deputati, io non mi rendo ragione di questa differenza,

In ogni modo se una minoranza volesse tentare l'ostruzionismo, essa dovrebbe probabilmente avere già la forza sufficiente per sottoscrivere la domanda di verifica del numero legale con la stessa limitazione voluta dall'onorevole Grandi.

Per tutti questi motivi abbiamo pensato che convenisse addirittura mutare sistema e ve ne abbiamo proposto uno semplicissimo. L'istituzione della procedura abbreviata consisterebbe nel prefissare un certo spazio di tempo, nel giro del quale la discussione degli articoli dovrebbe essere esaurita. Con questa conseguenza che, se al momento dello scadere del termine, esaurita non fosse, il progetto di legge dovrebbe essere votato nello stato in cui si trova.

Naturalmente, perchè questo sistema non sembri vessatorio, è necessario che il tempo sia sufficientemente lungo, che vi sia cioè già a priori la sicurezza che anche un progetto di legge ponderoso possa essere sviscerato in ogni parte, articolo per articolo, da chi non voglia fare dell'inutile chicane. E perciò noi abbiamo proposto che il ter-

mine non debba essere inferiore a dieci sedute.

Siccome al termine delle dieci sedute il progetto deve essere discusso nello stato in cui si trova, si avranno queste conseguenze pratiche: che, se la minoranza, fra le tante questioni che solleverà a scopo inutile, ne avrà davvero qualcuna che solleverà, diciamo così, a fin di bene, e cioè non a fine puramente ostruzionistico, penserà essa stessa a non consumare inutilmente il suo tempo nelle questioni inutili, per poter avere modo di discutere delle questioni, su cui spera di avere comunque una attenuazione.

D'altra parte, resterà sempre il diritto alla maggioranza di chiedere la sospensione della discussione su alcuni articoli, per arrivare a discutere in tempo utile quegli articoli, che piacesse ad essa emendare o modificare.

Il sistema che abbiamo congegnato è una specie di freno automatico, che da una parte distoglie la stessa minoranza dall'ostruzionismo e la sospinge sulla via degli utili e seri emendamenti e dall'altra parte evita quelle inutili e moleste procedure della limitazione dei discorsi singoli, delle limitazioni delle votazioni, ecc., tutte disposizioni queste che, fra l'altro, riuscirebbero di assai difficile applicazione: perchè si fa presto a scrivere in un regolamento che un oratore non può parlare più di 15 minuti, ma si fa altrettanto presto, durante la discussione, a tollerare che il limite venga più o meno abbondantemente superato. Perciò credo molto più efficace abbandonare tutta la serie di disposizioni volute dall'onorevole Grandi ed adottare la procedura semplicissima che vi ho esposta: la quale offre le maggiori garanzie per una ordinata discussione e da la sicurezza, che dopo un periodo di tempo sufficientemente lungo, ogni manovra ostruzionistica potrà essere rtroncata. Questi sono i motivi che ci hanno consigliato a sostituire a quello proposto dall'onorevole Grandi il sistema che la Commissione ha formulato.

LEONARDI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI. Sono sostanzialmente d'accordo con l'onorevole relatore su tutti i motivi che hanno condotto a questa modificazione.

Soltanto mi sembra che la frase « con evidente artificio » cioè a dire la condizione che si richiede di un ostruzionismo addirittura evidente (il che importa un apprezzamento preliminare della Camera e ciò può importare altre discussioni in sede inciden-